



COMUNE DI CALANGIANUS

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO

TELEFONO 079/6600035 – FAX 079/6600043

Via S. Antonio, 2 - 07023 Calangianus

Mail suap@comune.calangianus.ot.it

SERVIZIO CULTURA-ISTRUZIONE-TURISMO- SPORT-SPETTACOLO
- POLITICHE GIOVANILI-

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' DI DIREZIONE ARTISTICA E SERVIZI CONNESSI PRESSO LA SCUOLA INTERCOMUNALE DI MUSICA "GALLURA" PER L'ANNO CORSOUALE 2014/2015

TRA

L'Amministrazione Comunale di Calangianus, nella persona del Dott. Pasqualino Tamponi in qualità di Responsabile del Settore Cultura qui agente per conto e nell'interesse della medesima,

E

IL M° Fabrizio Ruggero nato a Tempio Pausania , Prov. di OT il 13/01/1977 ed residente a Tempio Pausania, Cod. Fisc. RGGFRZ77A13L093Y, in qualità di Direttore,

P R E M E S S O

- Che il committente, Comune di Calangianus, ha programmato di realizzare ed attivare la Scuola Civica di musica "Gallura";
- Che, a tal fine, con determinazione n.73 del 24/04/2015, si provvedeva ad affidare' incarico di collaborazione per la figura di Direttore Artistico e servizi connessi al M.° Fabrizio Ruggero nato a Tempio Pausania il 13/01/1977 e residente a Tempio Pausania, Via Pietro Nenni 16
- Vista l'urgenza di provvedere all'immediato avvio delle attività didattiche per l'anno scolastico 2014/2015;
- Che la nuova figura professionale potrà operare in assoluta autonomia;

- Che il Collaboratore ha tutti i requisiti richiesti per svolgere tale attività;
- Che il Collaboratore è disposto ad accettare l'incarico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Il Committente conferisce al collaboratore, che accetta l'incarico e si impegna a garantire il servizio e a svolgere le attività concernenti la direzione artistica con i servizi ad essa connessi come descritti nel Bando di selezione e nella legge regionale di istituzione delle scuole civiche di musica, che si intendono qui espressamente richiamati anche se non materialmente allegati;

- il rapporto di lavoro è configurato quale collaborazione autonoma professionale;
- il collaboratore svolgerà la sua attività in assoluta autonomia operativa e le prestazioni si devono intendere di natura esclusivamente professionale, senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico da parte del Committente, salvo il superiore coordinamento del servizio Culturale del Comune, per il conseguimento degli obiettivi fissati nello Statuto- regolamento;
- nell'espletamento dell'attività, il collaboratore opererà con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto, facendo uso appropriato della sua professionalità e della sua creatività che non saranno, in alcun modo limitate da parte del Committente;
- per eventuali danni a terzi, persone o cose, il collaboratore dovrà provvedere alla stipula di una assicurazione RC;
- le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente, allo scopo di coordinare l'attività svolta dal collaboratore con quella più ampia del Committente e al fine del raggiungimento degli obiettivi;
- E' esclusa la possibilità di convertire il presente contratto in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Durata del contratto

La durata del presente contratto di lavoro è fissata in SEI mesi, anche non continuativi, con decorrenza dal 12 Marzo 2015, e comunque non oltre il termine delle lezioni per l'A.S. 2014/2015;

Il Comune di Calangianus si riserva, inoltre, a suo insindacabile giudizio, di non dare inizio, ovvero interrompere le lezioni se il numero degli iscritti risulta, sempre a suo giudizio, esiguo. L'incarico potrà essere interrotto in qualsiasi momento per mancanza di iscritti frequentanti e paganti o per mancanza di risorse finanziarie o per altro giustificato motivo;

Corrispettivo

Per la realizzazione del progetto è fissato il compenso lordo Euro 2.100,00 (duemilacento,00), onnicomprensivo di IVA, viaggi ed altri oneri comunque denominati;

L'importo sarà corrisposto previa presentazione da parte del collaboratore di relazione illustrativa dell'attività svolta, indirizzata al committente e di regolare fattura o dichiarazione.

Le parti dichiarano, che per la determinazione del compenso hanno tenuto conto, di quanto normalmente corrisposto nel luogo di esecuzione del rapporto per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, della specificità della prestazione e ritengono il compenso proporzionato alla quantità e qualità della prestazione oggetto del contratto.

Obbligo di riservatezza

Il collaboratore si impegna a non diffondere, per la durata del presente contratto, notizie ed apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né a compiere in qualsiasi modo, atti in pregiudizio dell'attività del Committente.



Altri diritti del Collaboratore

Al Collaboratore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di lavoro di cui al presente contratto a progetto.

La malattia e infortunio del Collaboratore non comporteranno l'estinzione del contratto, che rimane sospeso senza erogazione del corrispettivo, fatte salve le norme che seguono.

In caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non determinerà una proroga della durata del contratto, che si estinguerà alla scadenza.

In ogni caso il Committente potrà recedere dal contratto, qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo superiore ad un sesto (1/6) della durata della collaborazione desunta nel presente contratto.

Al collaboratore sono assicurati tutti i diritti e le tutele scaturenti dalle vigenti disposizioni di legge, in tema di sicurezza e igiene nel lavoro; si applicano in particolare, le norme del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, compatibilmente con le modalità ed il luogo di prestazione dell'attività di collaborazione.

Estinzione del contratto e preavviso

Il presente contratto si risolve alla scadenza dei 6 mesi , anche non continuativi, e comunque non oltre il termine delle lezioni per l'A.S. 2014/2015. L'eventuale rinnovo sarà disposto con apposito atto amministrativo. Le parti in ogni caso, possono recedere anche prima della scadenza del termine per giusta causa. In caso di recesso anticipato, ciascuna parte dovrà garantire un preavviso minimo di 15 giorni.

Rinvio

Per quanto non previsto, si applicano le vigenti disposizioni di legge.

Calangianus 24 Aprile 2015

Letto, approvato e sottoscritto

Il Committente


Il Collaboratore
